

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.9045555-37
segreteria@comune.rivalta.to.it
contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)
tel. 011.9045510
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
P. IVA / C.F. 01864440019

INDICE

Articolo 1: Oggetto	pag. 3
Articolo 2: Disposizioni generali	pag. 3
Articolo 3: Presupposto del canone	pag. 3
Articolo 4: Soggetto passivo	pag. 3
Articolo 5: Commercio su aree pubbliche	pag. 4
Articolo 6: Rilascio dell'autorizzazione	pag. 4
Articolo 7: Criteri per la determinazione della tariffa	pag. 4
Articolo 8: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag. 4
Articolo 9: Determinazione delle tariffe annuali	pag. 5
Articolo 10: Determinazione delle tariffe giornaliere	pag. 5
Articolo 11: Determinazione del canone	pag. 6
Articolo 12: Mercati tradizionali, mercati periodici tematici e posteggi isolati fuori mercato	pag. 6
Articolo 13: Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	pag. 6
Articolo 14: Occupazione per commercio itinerante	pag. 6
Articolo 15: Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 7
Articolo 16: Spuntisti – definizione e modalità di applicazione del canone	pag. 8
Articolo 17: Accertamenti – recupero canone	pag. 8
Articolo 18: Sanzioni e indennità	pag. 9
Articolo 19: Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	pag. 9
Articolo 20: Sospensione dell'attività di vendita in caso di morosità	pag. 10
Articolo 21: Autotutela	pag. 10
Articolo 22: Riscossione coattiva	pag. 11
Articolo 23: Disposizioni finali	pag. 11
Allegato A: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori	pag. 12

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.904555-37
segreteria@comune.rivalta.to.it
contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)
tel. 011.9045510
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
P. IVA / C.F. 01864440019

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nella città di Rivalta di Torino.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti, di cui all'articolo 1, comma 816, Legge 160/2019, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa connessa alla prestazione del servizio per posteggio attrezzato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui all'articolo 1, comma 842, L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, così come specificato dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio, ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa e all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 841, della Legge 160/2019, in base al quale è determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie citate nell'allegato "A" su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade od aree appartenenti alla 2^a categoria è ridotta in misura dello 0,05 per cento rispetto alla 1^a;
 - c) la tariffa per le strade od aree appartenenti alla 3^a categoria è ridotta in misura dello 0,10 per cento rispetto alla 1^a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione, che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento e deliberati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 842, della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade od aree appartenenti alla 2^a categoria è ridotta in misura del 0,05 per cento rispetto alla 1^a;
 - c) la tariffa per le strade od aree appartenenti alla 3^a categoria è ridotta in misura del 0,10 per cento rispetto alla 1^a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione, che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente ai fini del calcolo delle tariffe.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercati tradizionali, mercati periodici tematici e posteggi isolati fuori mercato

1. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari; è comunque consentito il permanere per il tempo strettamente necessario a servire la clientela, con divieto di ingiustificato stazionamento superiore a quanto sopra specificato in assenza di richieste da parte dell'utenza;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.9045555-37

segreteria@comune.rivalta.to.it

contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)

tel. 011.9045510

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 31.3 e il 31.10.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente occupante dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente occupante dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o non eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.904555-37

segreteria@comune.rivalta.to.it

contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)

tel. 011.9045510

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

Articolo 16

Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone

1. Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale, visura camerale, documentazione che riportigli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extra-Unione Europea. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.
2. La graduatoria degli spuntisti, il suo aggiornamento e la registrazione delle presenze sono effettuate dall'ufficio commercio, così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su area pubblica. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica) viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.
3. A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita. Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare il canone di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera, secondo le tariffe ed i coefficienti previsti dall'allegato "A" al presente regolamento. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di stallo nelle successive giornate di mercato. Per quanto non specificamente trattato si rimanda ai contenuti del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 19 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, questi sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.9045555-37

segreteria@comune.rivalta.to.it

contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)

tel. 011.9045510

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro, ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Locale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale a quest'ultima.

Articolo 20

Sospensione dell'attività di vendita in caso di morosità

1. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio di procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di venti giorni in caso di mancato pagamento di eventuali quote di partecipazione e/o rimborsi.

Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato.

2. I concessionari di posteggio, che per i precedenti anni risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni.

3. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Tributi della Città di Rivalta di Torino o dalla società incaricata della riscossione dei tributi comunali e firmato per accettazione dall'interessato, che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito entro le scadenze in esso previste. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del debitore, sulla base delle modalità indicate all'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

4. Nel caso in cui il debitore non assolva al pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione del canone unico patrimoniale, della Tassa Rifiuti, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

Articolo 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario che ha emesso l'atto può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.9045555-37

segreteria@comune.rivalta.to.it

contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)

tel. 011.9045510

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

www.comune.rivalta.to.it

P. IVA / C.F. 01864440019

sottoscritto dallo stesso funzionario.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dall'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1. è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1 ^a categoria CENTRO STORICO	€ 40,00
2 ^a categoria RIVALTA CENTRO E PASTA	€ 37,14
3 ^a categoria TETTI FRANCESI E GERBOLE	€ 38,29

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1 ^a categoria CENTRO STORICO	0,70
2 ^a categoria RIVALTA CENTRO E PASTA	0,65
3 ^a categoria TETTI FRANCESI E GERBOLE	0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 011.9045555-37
segreteria@comune.rivalta.to.it
contratti@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 – 10040 - Rivalta di Torino (TO)
 tel. 011.9045510
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
 P. IVA / C.F. 01864440019

Tabella di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	0,70		0,65		0,60		0,65	
	Centro storico		Capoluogo		Tetti Francesi Gerbole		Pasta	
	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
Occupazioni realizzate sosta prolungata *6 ore	0,37	0,53	0,32	0,49	0,25	0,41	0,31	0,47
Posteggio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli *4 ore	0,12	0,17	0,10	0,16	0,10	0,24	0,10	0,26
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e sagre *1 giorno	0,29	0,42						
POSTO FISSO *6 ORE								
Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto banchi (es. girarrosti – friggitorie)			0,74	0,48	0,52	0,31	0,74	0,48
Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto banchi e banchi attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)			0,71	0,46	0,45	0,27	0,71	0,46
Banchi con erogazione di energia elettrica ad esclusivo uso illuminazione e acqua			0,46	0,30	0,60	0,36	0,60	0,39
Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni durevoli			0,35	0,23	0,37	0,22	0,35	0,23
Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni alimentari			0,43	0,28	0,38	0,23	0,38	0,25
SORTEGGIANTI * 6 ORE								
Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto banchi (es. girarrosti – friggitorie)	0,76	0,53	0,75	0,49	0,75	0,45	0,75	0,49
Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso illuminazione e funzionamento auto banchi e banchi attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)								
Banchi con erogazione di energia elettrica ad esclusivo uso illuminazione e acqua								
Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni durevoli								
banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua beni alimentari								